

(N. 661)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **GALLETTO, PELIZZO, ROMANO Antonio, CIASCA, GIARDINA, CARBONI, RIZZATTI, GERINI, PEZZINI, MARTINI, DE BOSIO, CEMMI e SCHIAVONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1954

Divieto dei concorsi di bellezza.

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dei concorsi di bellezza è stato altre volte oggetto della nostra attenzione; ne abbiamo parlato in un breve intervento durante la discussione del bilancio dell'interno lo scorso anno e più concretamente è stato oggetto di una nostra interpellanza diretta al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'interno. La discussione di questa interpellanza non è stata possibile perché il Senato era ed è impegnato in problemi di maggiore gravità ed importanza e perciò il rinvio inevitabile. Abbiamo pensato allora, anche con l'adesione di parecchi Colleghi, di provvedere con mezzo più radicale, per raggiungere lo scopo indicato nell'interpellanza, e perciò presentiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

La nostra iniziativa ha suscitato qualche critica ma in genere i più larghi consensi sono stati accordati perché codesti concorsi di bellezza ed altre iniziative dello stesso genere venissero vietate con disposizione di legge. Qualcuno ha ritenuto esagerato il giudizio sulla portata e sulla estensione del problema, mentre invece la realtà è più grave di quello che noi potessimo supporre. « Le centomila dei nostri tempi in pasto al pubblico »: è questo il titolo di un articolo sufficientemente documen-

tato e pubblicato in uno dei giornali più onorevoli del nostro Paese. Non saranno centomila, ma certo il fenomeno ha acquistato negli ultimi tempi una estensione ed una morbosità eccezionali. I concorsi di bellezza non sono indetti soltanto nelle stazioni climatiche, nei lussuosi alberghi, nelle città di grande attrazione turistica, ma anche nei più modesti centri di campagna e di montagna, tra le categorie operaie e persino negli ambienti studenteschi.

Ci rendiamo perfettamente conto delle proteste sollevate da gente interessata in questo genere di manifestazione; notevoli danni potranno subire certi locali di lusso dove i concorsi si svolgono, ma il danno morale provocato da coteste iniziative è talmente grave da richiedere un provvedimento proibitivo e radicale.

È perfettamente inutile, onorevoli Colleghi, che noi ci soffermiamo a dimostrare le gravi ripercussioni morali e sociali che maturano da coteste iniziative e spesso si risolvono in dolori, delusioni, gravi fatti delittuosi e procedimenti giudiziari. Quando discuteremo il presente disegno di legge potremo documentare nel modo più esplicito la gravità del fenomeno e le sue tristi conseguenze.

Il disegno di legge è molto semplice e non

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

porta alcun onere allo Stato; è chiesta una sanzione limitata all'ammenda, mentre forse si potrebbe chiedere una pena più grave richiamando il titolo nono del Codice penale dove si parla precisamente dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

Manteniamo, onorevoli Colleghi, la relazione in questi brevi rilievi nella fondata convin-

zione che non mancherà il vostro appoggio a questo disegno di legge che mira ad un solo scopo: dare alla donna italiana un senso di dignità e di decoro, difendere la famiglia italiana sulle salde basi della moralità.

Per questi motivi chiediamo la approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono vietati i concorsi di bellezza e le manifestazioni del genere. Gli organizzatori e le concorrenti saranno puniti con la ammenda da lire 5.000 (cinquemila) a lire 50.000 (cinquanta-tamila). La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.